

Regolazione dell'attività funebre e accreditamento delle imprese funebri

di A. Renato Miazzolo (*)

Intervento effettuato nel corso del convegno "Servizi funerari: evoluzione normativa e gestionale, qualità ed aspetti sociali", organizzato da AMAV Venezia e SEFIT-Federgasacqua con il patrocinio dell'ANCI, del Comune di Venezia e del Ministero della Sanità tenutosi a Venezia il 15 aprile 1999.

La disciplina dell'attività di onoranze funebri ha formato oggetto, in questi ultimi tempi, di una radicale trasformazione normativa.

Come è noto, la giurisprudenza aveva elaborato un sistema di verifica della legittimità del rilascio delle licenze commerciali, ex tab XIV L. 426/71, che in sostanza aveva limitato l'eccessiva proliferazione delle imprese.

La radicale modifica della normativa commerciale ha tuttavia di fatto reso vani tutti gli sforzi interpretativi.

Si è quindi profilato il rischio di una totale perdita di significazione dell'imprenditorialità del settore, con la possibile diffusione indiscriminata di punti vendita collegati con altri settori merceologici, del tutto privi di strutturazione aziendale.

La FeNIOF ha quindi optato per la proposizione di nuove soluzioni normative, che, nel rispetto concettuale dell'effettiva natura giuridica del rapporto che si instaura con i clienti, indirizzasse verso una disciplina consona alla fattispecie.

È dalla sua nascita che la FeNIOF cerca una regolamentazione per la categoria ed il primo progetto di disegno di legge presentato risale al 1986, via via altri fino ai giorni nostri, e la nuova normativa riprende in alcuni passaggi (il direttore tecnico) quanto proposto da sempre dalla FeNIOF.

Un ruolo estremamente incisivo ha assunto la decisione dell'Autorità Garante del mercato e della concorrenza, in ordine al venir meno, in seguito all'emanazione della L. 142/90, della privativa comunale per l'espletamento dei trasporti funebri.

La detta decisione, rimessa in forma di parere al Ministero della Sanità ha in effetti notevolmente accelerato la formazione di un progetto di riforma del D.P.R. 10.9.90, n. 285, peraltro da sempre auspicato dalla FeNIOF.

Il Ministero della Sanità costituendo un gruppo di studio, presieduto dal Vice Presidente del consiglio Superiore di Sanità ha varato un disegno normativo complesso, che, di fatto, modifica radicalmente l'attuale disciplina della Polizia Mortuaria e la frequente consultazione con le organizzazioni interessate al settore ha consentito alla FeNIOF di affermare una propria linea, che, in buona parte, ha trovato riconoscimento nel nuovo testo regolamentare.

Nella emananda disciplina, viene infatti meno il sistema della privativa nei trasporti, inoltre, l'attività di onoranze funebri viene per la prima volta e ufficialmente riconosciuta.

La pertinente impresa viene quindi vista unitariamente come soggetto che presta un servizio, articolato sulle tre fasi essenziali:

- a) espletamento delle pratiche amministrative su mandato, ex art. 115 T.U.L.P.S.;
- b) trasporto funebre organizzato;
- c) somministrazione di beni ed arredi di onoranza, esclusivamente correlati all'evento del decesso di una persona e della traslazione del luogo di sepoltura.

dell'imprenditore e dell'azienda, onde riferire l'espletamento di quello che globalmente può definirsi "servizio" ad un soggetto e ad una struttura organizzati ed idonei alla funzione.

dell'accREDITAMENTO.

Il Comune in sostanza, verificata la sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive, autorizza

Questo passaggio è certamente significativo, perché, senza interferire sui principi generali relativi alla libertà di commercio, definisce l'azione imprenditoriale attraverso la determinazione dei mezzi e delle

associano alla definizione di "funerale".

I requisiti sono stabiliti dal regolamento Comunale nei limiti e secondo i criteri fissati da ogni regione, nel

Al Sindaco poi, avvalendosi degli Organi di polizia municipale, spetta la verifica della continua sussistenza nel tempo di detti requisiti.

I punti più qualificanti a nostro avviso sono:

- a) l'introduzione del direttore tecnico responsabile dell'andamento dell'azienda;
- b) la privatizzazione e la pertinente regolamentazione delle modalità dei trasporti funebri;
- c) il luogo della negoziazione degli affari, cercando così di inibire la sosta a procacciatori e faccendieri nelle camere mortuarie degli ospedali che spesso creano scandali;
- d) l'attestazione della verifica al trasporto di cadavere;
- e) la professionalità in generale che si cerca di introdurre anche attraverso la frequentazione di corsi professionali.

Il nostro intendimento all'accREDITAMENTO andava ben oltre la semplice autorizzazione, ed un'azienda accreditata a nostro parere doveva svolgere tutte le mansioni che sono proprie delle caratteristiche del servizio compiendo l'intero ciclo del "funerale", ponendo sullo stesso livello l'impresa pubblica e quella privata.

Bisogna invece prendere atto che nonostante un notevole avvicinamento si è optato ancora una volta per una sorta di protezione delle aziende pubbliche, ciò in contrasto con le politiche europee delle privatizzazioni, che in questo settore, in Italia, invece si eludono.

Il conflitto operativo con le aziende del settore pubblico, seppure in buona parte schiarito, rimarrà in atto e richiederà comunque massima attenzione e sorveglianza, per determinare i rispettivi limiti delle sfere di influenza.

Soprattutto rimarranno delicati i rapporti nell'ambito del sistema cimiteriale che dovrebbe conservare in sostanza la forma della pubblica funzione e del pubblico servizio, con la possibilità però della traslazione in capo ad aziende speciali, o a società di capitali pubbliche, o a partecipazione pubblica.

Traslazione che possiamo anche ritenere positiva se l'impresa pubblica effettuasse soltanto i servizi cimiteriali, dannosa se l'impresa pubblica si occupasse anche delle onoranze funebri, in quanto si creerebbe un nuovo monopolio come lo era nel passato con i trasporti funebri.

Questa differenza tra le aziende pubbliche e private che in realtà non dovrebbe esserci proprio grazie allo strumento dell'accREDITAMENTO che dovrebbe porre tutti sullo stesso piano, è sicuramente l'aspetto più delicato della nuova disciplina, su cui la FeNIOF si è riservata di proporre in futuro pertinenti azioni di tutela degli associati, allorché la nuova impostazione giuridica dovesse interferire negativamente con il principio generale della libertà d'iniziativa.

Ovviamente non tutto il sistema, da cui traeva fonte il D.P.R. del '90 n. 285, è integralmente caduto stante le ovvie resistenze del mondo pubblico ad aprire integralmente al libero mercato un insieme di attività che, tradizionalmente, sono state pesantemente controllate dalle amministrazioni.

Dovrebbero permanere, seppure notevolmente limitati giuridicamente e quantitativamente, i diritti fissi, perdendo peraltro la natura di tariffe pertinenti a concessioni, trasformando in tributi (sul morto) che riteniamo siano una sorta di finanziamento anche se in forma indiretta alle aziende pubbliche, seppur riferiti soltanto alla copertura dei servizi funebri e necroscopici d'istituto.

Le spese di istituto, vengono coperte con il prelievo fiscale generale e deve riguardare tutti i cittadini e non soltanto una parte di essi.

Inoltre, un'altra discriminazione è tra cittadini che sono associati a organizzazioni riconosciute, Enti morali, che gestiscono il trasporto funebre per il trasporto dei loro associati, e quelli che non sono associati. I primi possono essere esentati dal pagamento del "diritto fisso" i secondi, soltanto perché si rivolgono ad imprese funebri (aziende che pagano le tasse) no.

Dovrebbe permanere, inoltre, un controllo indiretto sui prezzi dei trasporti, onde non esporre i dolenti a situazioni di imbarazzo nei confronti di una pura negoziazione commerciale, di cui non si può sempre e in ogni caso garantire l'assoluta limpidezza. Per converso non esiste un controllo sul corrispettivo dei servizi delle concessioni cimiteriali che rimangono nell'ambito di un regime indiscriminato e monopolistico.

Tutto questo in contrasto con il dettato dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ritiene sufficiente la concorrenza a salvaguardare il cittadino.

Concludendo, in attesa di aspettare il collaudo sul campo del nuovo Regolamento, non si può tuttavia negare che lo stesso determini un notevole salto di qualità nella disciplina del settore delle onoranze funebri.

L'applicazione, ovviamente, imporrà una ristrutturazione di molte aziende che, tuttavia, troverà una fattiva rispondenza nella eliminazione di molta parte di una concorrenza sleale e dequalificata di operatori occasionali, disposti a tutto, e che, nell'assoluta mancanza di investimenti, trovano la ragione della propria sopravvivenza e di un lucro ingiusto.